

PROPOSTA DI INTRODUZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO IL LEGITTIMO IMPEDIMENTO PER GRAVE MALATTIA

**XXV CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO AIGA
2019 MESSINA 17, 18 E 19 OTTOBRE 2019**

***PRESENTATA: DALL'AVV. CATERINA GIULIANO, CONSIGLIERE
NAZIONALE DI AIGA VIBO VALENTIA CON IL SOSTEGNO DEGLI
AVV.TI ALESSIO CERNIGLIA E CARLO FOGLIENI,
RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E CONSIGLIERE NAZIONALE
DELLE SEZ. AIGA DI NOVARA E BERGAMO, NONCHÉ DEI
DELEGATI DELLE RISPETTIVE SEZIONI.***



aiga

Associazione Italiana :: ::
Giovani Avvocati :: ::
SEZIONE DI VIBO VALENTIA

aiga

Associazione Italiana :: ::
Giovani Avvocati :: ::
SEZIONE BERGAMO

aiga

Associazione Italiana Giovani Avvocati
SEZIONE DI NOVARA

PREMESSO CHE:

- l'art. 420 *ter*, comma 5, c.p.p. dispone che il giudice provveda con ordinanza a rinviare l'udienza “*nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato*”;
- la norma codicistica riconosce il legittimo impedimento in caso di “*assoluta impossibilità a comparire*”;
- nel Codice di Procedura Civile solo la maternità è riconosciuta come causa di legittimo impedimento;

CONSIDERATO CHE:

- l'assoluta impossibilità a comparire è un criterio generico ed astratto che nella pratica si presta alle più disparate valutazioni interpretative da parte del magistrato – spesso sfavorevoli al riconoscimento del legittimo impedimento anche in caso di comprovata grave malattia del difensore/procuratore (come già avvenuto in diversi Fori ove Colleghe/i si sono visti rigettare la richiesta di rinvio dell'udienza per sottoporsi a chemioterapia) – in quanto, allo stato, il giudice può discrezionalmente, secondo un suo libero convincimento, valutare se l'impedimento sia o meno legittimo;
- la “*grave malattia*” richiede cicli di cure e di *follow-up* che necessitano che difensore si assenti dal lavoro, con impossibilità dello stesso di comparire all'udienza civile o penale;
- la “*grave malattia*” non è codificata quale causa di legittimo impedimento a comparire;

RILEVATO CHE:

- rientra nel diritto di difesa, garantito all'art. 24 della Costituzione, la possibilità per l'imputato o la parte processuale di farsi assistere dal proprio difensore/procuratore quandanche questi possa farsi sostituire da un collega;
- il difensore/procuratore, se affetto da una grave patologia, ha il diritto di curarsi senza dover rinunciare al patrocinio delle cause di cui è titolare;
- è opportuno introdurre nei codici di rito una norma processuale che preveda la “*grave malattia*”, purché documentata e certificata, quale causa di legittimo impedimento.

Tanto premesso, il Congresso Ordinario di Messina impegna la Giunta Nazionale a richiedere alle Istituzioni preposte di voler disporre:

-
- 1) L'introduzione nei codici di procedura penale e procedura civile di un'apposita norma che consenta al difensore affetto da "*grave malattia*", documentata e certificata, di ottenere il rinvio della causa ad altra udienza per legittimo impedimento.

Messina, lì 19.10.2019

Avv. Caterina Giuliano, Consigliere Nazionale AIGA Vibo Valentia

Avv. Carlo Foglieni, Consigliere Nazionale AIGA Bergamo

Avv. Alessio Cerniglia, Presidente AIGA Novara